



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 29

Zona di vigilanza doganale marittima

E' sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea doganale verso l'esterno del territorio doganale per l'ampiezza di dodici miglia marine.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 3 gennaio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	III — Prescrizioni ai fini della vigilanza e dei controlli e poteri degli organi doganali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-29-zona-di-vigilanza-doganale-marittima/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it